



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario, <i>relatrice</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, avanzata dal Comune di Melpignano (LE), riguardante l'operazione descritta nella «*Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/07/2025 avente ad oggetto "Approvazione della proposta di adesione come socio Consumatore alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa e costituzione della configurazione autonoma di autoconsumo CER Melpignano"*» (e relativi allegati);

vista la disposizione della Presidente della Sezione n. 4044 del 19.08.2025 di assegnazione della citata istanza ai fini della relazione al Collegio;

udita la relatrice, dott.ssa Benedetta Civilla, nella camera di consiglio del 17.10.2025, convocata con ordinanza n. 23/2025;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota prot. CDC n. 4039 del 18.08.2025, il Sindaco del Comune di Melpignano (LE) ha trasmesso – ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 (*«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»*, T.U.S.P.), come modificato dall’art. 11 della l. 05.08.2022, n. 118 (*«Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»*) – la seguente documentazione:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2025 avente ad oggetto *“Approvazione della proposta di adesione come socio Consumatore alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa e costituzione della configurazione autonoma di autoconsumo CER Melpignano”*;
- l’Atto costitutivo e lo Statuto della società denominata *“Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa”* nonché il verbale di Assemblea Straordinaria della medesima società del 23.09.2024 (Rep. n. 39.220; Racc. n. 23.832);
- la nota, a firma della C.E.R. Gesuiti Società cooperativa, avente ad oggetto *“Riscontro comunicazione Comune di Melpignano Prot. n. 1419 del 27 febbraio 2025, in qualità di socio consumatore”*, datata 30 aprile 2025;
- il documento denominato *“Regolamento Comunità Energetica Rinnovabile (CER) GESUITI Società Cooperativa”*, allegato alla suddetta nota, avente ad oggetto il *“Regolamento per destinare gli importi dei contributi economici generati dalla condivisione dell’energia, dalla restituzione delle componenti tariffarie e, ove applicabile, dalla cessione di energia da fonte rinnovabile, in conformità alle Regole Operative GSE, redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023 n. 414 (nel*

seguito Decreto CACER) e dell'Allegato 1 – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR".

Non risulta, invece, trasmesso il parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'ente ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *"con verbale in data 23 giugno 2025, acquisito in atti con il Prot. n. 4498 del 23 giugno 2025"*, richiamato nelle premesse della suddetta deliberazione di C.C. n. 22 del 23/07/2025.

2. In relazione all'operazione societaria promossa dal Comune di Melpignano la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 23.07.2025 ha, tra le altre cose, rappresentato quanto segue:

- *"l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica, in conformità alla nuova legislazione in materia, quale la direttiva UE 2018/2001 Red II e la direttiva UE 2019/944, che introducono la definizione di comunità di energia rinnovabile (CER) e comunità energetica dei cittadini (CEC)";*
- *"il legislatore nazionale ha definito le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile prima con l'art. 42 bis del D.Lsg. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Milleproroghe, e successivamente con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 di attuazione della Direttiva 2018/2001, Red II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";*
- *"in ottemperanza a tali decreti sono state emanate da ARERA le delibere sui Sistemi semplici di produzione e consumo e sui Sistemi di distribuzione chiusi, nonché, il 4 gennaio 2023, il c.d. TIAD (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso) e, da ultimo, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 entrato in vigore nel gennaio 2024 e contenente i nuovi incentivi per l'autoconsumo diffuso, cui è seguito l'aggiornamento delle Regole Tecniche del GSE";*

- *“il Decreto n. 414 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 definito per semplicità CACER, stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia, favorendone in particolare la diffusione nei piccoli comuni attraverso l’incentivo alla realizzazione di impianti di produzione di FER”. In particolare, tale decreto“(i) disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027 e (ii) definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione n. 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti conferiti alle comunità energetiche e alle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari a 2.200.000.000 Euro”;*
- *“in attuazione della politica ambientale ed energetica dell’Unione Europea e del legislatore nazionale, la Giunta Comunale ha inteso partecipare ad una comunità energetica rinnovabile in grado non solo di produrre, compravendere, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ma anche di educare la comunità ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell’energia, promuovere campagne di sensibilizzazione e percorsi di formazione, perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale e integrazione sociale, per favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività formative, culturali e di ricerca”. Nel dettaglio, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 5 giugno 2025 “è stata approvata la proposta di adesione come socio Consumatore alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa”;*

- *“il quadro normativo descrive la comunità energetica da fonti rinnovabili come un soggetto giuridico autonomo e controllato dai suoi membri, ubicati all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, incluse singole configurazioni oltre alla sede iniziale della stessa CER. Questo comporta che, oltre alla configurazione iniziale, nell'area sottesa ad altre cabine primarie possano essere operative ulteriori configurazioni di produzione e consumo”;*
- *“il territorio del Comune di Melpignano ricade nelle aree sottese alla seguente cabina primaria n. AC001E00116 per la quale verrà quindi costituita sulla pertinente piattaforma GSE la configurazione MelpignanoCER”.*

3. Sulla scorta di tali premesse e delle ulteriori considerazioni esplicitate nel testo del provvedimento, la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 ha disposto:

- *“di ritenere rispondente all'interesse pubblico la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa, al fine di apportare al territorio e ai suoi abitanti non solo un beneficio economico ma anche ambientale e sociale”;*
- *“di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa, ed il Regolamento interno, nonché lo Studio di fattibilità per configurazione CER Melpignano”, allegati alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale;*
- *“di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa, in qualità di Socio Consumatore” per i POD indicati nella medesima deliberazione;*
- *“di acquisire n. 1 quota della Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa per un importo di valore pari a 100,00 euro (cento/00)”;*
- *“di dare atto che lo schema di atto deliberativo è stato pubblicato sull'Albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni dal 25 giugno 2025 all'11*

luglio 2025 garantendo così la consultazione pubblica ai sensi del comma 2, art. 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”;

- “di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l'adozione dei conseguenti atti gestionali necessari per l'esecuzione della presente deliberazione, destinando risorse di bilancio pari a euro 100,00 (cento/00 per l'avvio delle attività necessarie”.*

4. Infine, la deliberazione in esame è stata dichiarata *“immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito”* e trasmessa:

- alla Corte dei conti, “perché si esprima in ordine alla conformità della stessa ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché agli articoli 4, 7 e 8 dello stesso Decreto”;*
- all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il controllo intestato alla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

L’art 5 del T.U.S.P., come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022, n. 118, prevede che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17 del T.U.S.P., o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, sia trasmesso dall’amministrazione pubblica procedente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale può esercitare i poteri attribuiti dall’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti. Quest’ultima deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla

conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, T.U.S.P..

Più nel dettaglio, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i)* necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo T.U.S.P.; *ii)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, a monte, la magistratura contabile deve valutare che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P., a seconda che l'atto medesimo riguardi, rispettivamente, la costituzione di società a partecipazione pubblica (art. 7 cit.) o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8 cit.).

Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Ugualmente, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria: in tal caso, però, la stessa amministrazione deve motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere (cd. motivazione rafforzata), dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale (art. 5, comma 4, T.U.S.P.).

La funzione assegnata alla Corte dei conti dal citato art. 5 T.U.S.P. è stata qualificata dalle Sezioni riunite in sede di controllo come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. La *ratio* di tale funzione è stata individuata nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una*

realtà già esistente determina sotto molteplici profili” (con deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi. La prima, di carattere pubblicistico, riguarda la determinazione della volontà dell'ente di costituire una società o acquisire una partecipazione societaria; la seconda, di rilevanza privatistica, è diretta ad attuare la determinazione amministrativa attraverso gli strumenti del diritto societario (ad es., l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La verifica della Corte dei conti interviene, pertanto, su un atto deliberativo che per conseguire gli effetti finali cui è preordinato (la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria) necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto. Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici, tale atto deliberativo va sottoposto al vaglio della magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Trentino - Alto Adige/Sudtirolo, sede di Bolzano, del. n. 48/2025/SCBOLZ/PASP).

2. Le questioni preliminari.

In via preliminare rispetto all'esame del merito, occorre scrutinare la questione relativa alla sussistenza della competenza di questa Sezione regionale di controllo a conoscere dello specifico atto deliberativo oggetto della richiesta di parere (v. par. 2.1.).

Qualora la predetta questione sia risolta in senso affermativo, sarà poi necessario accertare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta medesima (v. par. 2.2.), verificando, altresì, la sussumibilità o meno dell'atto deliberativo in esame nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, del T.U.S.P.

2.1. Il riparto di competenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P..

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P. la competenza a conoscere gli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 5 T.U.S.P. è ripartita come segue:

- per gli atti adottati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
- per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo;
- per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Al riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ritenendo che *“1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]”*.

Nella specie, come anticipato, l'atto sottoposto a scrutinio è la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2025, avente ad oggetto *“Approvazione della proposta di adesione come socio Consumatore alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa e costituzione della configurazione autonoma di autoconsumo CER Melpignano”*.

Tanto considerato, non vi è dubbio che la competenza a conoscere della questione spetti a questa Sezione regionale di controllo.

2.2. L'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere.

Risolta in senso affermativo la questione relativa alla competenza, va ora affrontata l'ulteriore questione dell'ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere (e, in relazione a tale ultimo profilo, l'eventuale sussumibilità dell'atto deliberativo in esame nel regime derogatorio previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo, del T.U.S.P.).

Sotto il profilo dell'ammissibilità soggettiva si rileva che l'ente aderente alla C.E.R. Gesuiti società cooperativa è una pubblica amministrazione in senso soggettivo *ex artt.* 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. *a*), del T.U.S.P. (che richiama l'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001): come tale, l'ente in questione (cioè, il Comune di Melpignano) rientra nel novero dei soggetti che sono sottoposti al controllo previsto dall'art. 5 T.U.S.P..

Si aggiunge che, nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'adesione del Comune di Melpignano alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa, in qualità di Socio Consumatore, risulta autorizzata da una specifica deliberazione del Consiglio comunale (n. 22 del 23.07.2025), in linea con quanto previsto dalla lett. *c*) del comma 1 dell'art. 7.

Con riferimento, invece, all'ammissibilità oggettiva, è necessario accertare che l'atto nella specie trasmesso a questa Sezione rientri tra quelli che l'art. 5, commi 1 e 3, T.U.S.P. assoggetta al controllo della Corte dei conti.

Al riguardo si evidenzia, per un verso, che la disposizione appena richiamata enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi alla Corte dei conti per l'esercizio del relativo controllo: si tratta, in particolare, degli atti deliberativi aventi ad oggetto la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse le società miste, a partecipazione pubblico-

privata, disciplinate dall'art. 17 T.U.S.P.) e di *“acquisto di partecipazioni, anche indirette”* da parte di amministrazioni pubbliche.

Per altro verso, si sottolinea che lo stesso art. 5, comma 1, al primo periodo, esclude il controllo *de quo* nei *“casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”*.

Per completezza espositiva si rammenta, inoltre, che ai fini dell'applicazione del T.U.S.P. l'art. 2, comma 1, del medesimo Testo Unico definisce:

- «società», gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. (lett. l);

- «società a partecipazione pubblica», le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (lett. n);

- «società a controllo pubblico», le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) (lett. m);

- «partecipazione», la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. (lett. f).

Tanto premesso, si osserva che, nella fattispecie in esame, l'atto trasmesso a questa Sezione ai fini del controllo di cui all'art. 5 T.U.S.P. è la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 con cui il Comune di Melpignano ha disposto *“di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa, in qualità di Socio Consumatore”*, al fine di avviare l'iter per la creazione della nuova configurazione autonoma di autoconsumo CER Melpignano.

Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico di tale fattispecie, si rammenta che l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) definisce la Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) come un *“soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti*

o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari” (cfr. anche, nella medesima direzione, l’art. 22 della Direttiva RED II).

Nel considerando 71 della Direttiva RED II è altresì precisato che *“le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi (...)”*.

La predetta Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali, insieme, formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile.

L’obiettivo comunitario viene realizzato, quindi, attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell’energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l’energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell’impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16 settembre 2020).

A livello nazionale, le predette comunità sono state disciplinate, dapprima, dall’art. 42-*bis* del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) e, successivamente, dall’art. 31 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (di “Attuazione

della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”), il quale riproduce, nella sostanza, il contenuto delle disposizioni di cui alla direttiva RED II.

Tali disposizioni sono state ribadite nelle definizioni contenute nell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva UE 2019/944, recante disposizioni relative al mercato interno dell’energia elettrica. In particolare, la comunità energetica rinnovabile è definita come *“un soggetto di diritto: fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT; che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari; che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica (...)”*.

La L.r. 9 agosto 2019, n. 45 (avente ad oggetto la *“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”*), come modificata dalla L.r. n. 32/2022, ha dettato disposizioni per la promozione e lo sviluppo di un sistema di Comunità energetiche rinnovabili in Puglia, prefigurando un programma di assistenza tecnica e strumenti di sostegno economico e finanziario per la progettazione e l’istituzione delle C.E.R..

Si aggiunge che lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I relativo alle C.E.R., approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 20.03.2024, nonché le linee guida sull’Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile dell’ANCI per i Comuni dell’aprile 2024, convengono sul fatto che la disciplina in materia di Comunità Energetica Rinnovabile non impone una determinata forma giuridica per la costituzione della stessa, qualificando il modello societario cooperativo come *“ottimale per la gran parte delle CER che si andranno a costituire dovendo corrispondere tali enti a imprenditori mutualistici, aperti, democratici e possibilmente solidaristici. Inoltre, solo la forma cooperativa consente di perseguire, contemporaneamente, uno scopo*

mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e dei limitati scopi altruistico e lucrativo” (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Trentino-Alto Adige n. 58/2025/PASP).).

In sintesi, dunque, le Comunità Energetiche Rinnovabili - il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all’area locale in cui essa opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale - sono configurazioni organizzative necessariamente aperte e volontarie, rappresentate dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività, quali, ad esempio, la generazione, la distribuzione, il consumo, la vendita e la conservazione dell’energia rinnovabile.

A fronte di una normazione primaria e secondaria improntata al massimo incentivo alla diffusione delle C.E.R., con un ruolo degli enti pubblici potenzialmente differenziato (produttori, consumatori o entrambi), è consolidato l’orientamento secondo cui per la loro costituzione permangano i limiti, sostanziali e procedurali, gravanti sugli enti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, ai fini della costituzione degli organismi societari (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Trentino-Alto Adige n. 58/2025/PASP).

Come affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie analoghe, infatti, *“non può (...) ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte dell’amministrazione comunale interessata, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità in astratto perseguite – in particolare, risparmio ed efficientamento energetico – siano meritevoli di attenzione”* (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per le Marche, del. n. 120/2024/PASP). Il punto di contatto tra la disciplina concernente la creazione di comunità energetiche rinnovabili e quella generale contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 risiede, infatti, nel valutare *“se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla “forma”, coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale”* (cfr., Sez. reg. contr. Toscana, n. 77/2023/PASP; Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP).

Ne discende - tenuto conto del principio di libertà delle forme che ispira la legislazione europea e nazionale in materia di comunità energetiche, nonché dell'assenza di disposizioni che impongano non soltanto l'ingresso dell'ente locale in un organismo terzo ma anche l'utilizzo a tal fine della forma societaria, o che esonerino la pubblica amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato di cui all'art. 5 T.U.S.P. - che la decisione dell'ente deve essere supportata da un puntuale scrutinio in ordine alla stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, il quale evidenzia, altresì, le ragioni sottese alla scelta di siffatto strumento organizzativo, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Come è stato evidenziato (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Lombardia, del. n. 157/2025/PASP), gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, e da ultimo il d.lgs. n. 175 del 2016, mirano *"a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti"* (Corte cost., sentenza n. 86/2022); sicché, il controllo attribuito alla Corte dei conti sull'assolvimento dell'onere di motivazione in ordine alla necessità, ragionevolezza e convenienza economica dell'utilizzo dello strumento societario da parte delle pubbliche amministrazioni si colloca nell'ottica della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che ispira il richiamato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 1, comma 2, T.U.S.P.).

Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche appena esposte al caso di specie, si deve concludere nel senso che l'atto deliberativo con cui il Comune di Melpignano ha approvato l'adesione - in qualità di socio consumatore - alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa per la costituzione della configurazione autonoma di autoconsumo C.E.R. Melpignano non rientri nella deroga prevista dall'art. 5, comma 1, primo periodo, T.U.S.P.: conseguentemente, tale atto è soggetto all'onere di motivazione analitica, per i profili non direttamente coperti dall'art. 4, comma 6, T.U.S.P., e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell'art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

3. Il merito.

Risolte le questioni preliminari nel senso anzidetto, la Sezione può soffermarsi sul merito dell'operazione societaria sottoposta a controllo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P. la Sezione è chiamata a verificare che la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti profili:

- i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo T.U.S.P. (v. art. 5, comma 1, T.U.S.P.);
- ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (v. art. 5, comma 1, T.U.S.P.);
- iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (v. art. 5, comma 1, T.U.S.P.);
- iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (v. art. 5, comma 2, T.U.S.P.).

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P. e dell'art. 8 T.U.S.P., la Sezione deve valutare che la suddetta deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 - riguardante l'acquisto di una partecipazione societaria in società già costituita (la C.E.R. Gesuiti società cooperativa) - sia stato adottato con le modalità indicate dall'art. 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P..

In particolare, il richiamato art. 7 del T.U.S.P. stabilisce, al primo comma, che «La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche».

Il comma successivo aggiunge che «*L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1*».

3.1. Il rispetto delle modalità previste dall'art. 7, commi 1 e 2, T.U.S.P.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P. e dell'art. 8 T.U.S.P. nonché del rinvio alle modalità indicate dall'art. 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., la Sezione deve nella specie verificare che l'adesione del Comune di Melpignano, in qualità di socio consumatore, alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa sia stata approvata dall'ente con delibera dell'Organo competente (art. 7, primo comma) e che tale delibera riporti i contenuti indicati dall'art. 5, comma 1, T.U.S.P..

Sul punto, si dà atto che la deliberazione n. 22 del 23.07.2025 è stata adottata dal Consiglio comunale, quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, T.U.S.P..

Con riferimento, invece, all'aspetto contenutistico richiesto dall'art. 7, comma 2, T.U.S.P. si rinvia a quanto esposto nei successivi paragrafi n. 3.2., 3.3., 3.4. e 3.5.

3.2 Rispetto del vincolo tipologico (art. 3 T.U.S.P.) e adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 T.U.S.P.).

L'art. 3 del T.U.S.P. prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”* (cd. vincolo tipologico).

Nel caso di specie, il Comune di Melpignano ha approvato l'adesione, come socio consumatore, alla già costituita Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti società cooperativa.

In proposito, la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 rappresenta, in particolare, quanto segue:

- *“le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 38-2024/I, relativo alle incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 20 marzo 2024, [...] indica la forma cooperativa come quella ottimale per la gran parte delle comunità energetiche rinnovabili da costituire, in forza delle sue finalità mutualistiche e del suo carattere aperto, democratico e solidaristico, che peraltro consente di perseguire, contemporaneamente, il suddetto scopo mutualistico (qualificante il relativo tipo contrattuale) e limitato scopo lucrativo”;*
- *la cooperativa è “una forma particolarmente adeguata al raggiungimento delle finalità per cui la normativa incentiva la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e in sintonia con la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere attività che producano effetti benefici anche sull’ambiente e sul contesto sociale”.*

A sua volta, l’art. 3 dello Statuto dell’organismo societario, allegato alla predetta deliberazione, stabilisce che *“la Cooperativa, senza fine di lucro, ha lo scopo di operare quale “comunità energetica rinnovabile”, autonoma e con una partecipazione aperta e volontaria, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari o scopi lucrativi (ai sensi dell'art.2247 c.c.) perseguibili solo in via secondaria.*

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, rispettando il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e senza fini di speculazione private”.

Tanto considerato, si ritiene che l’acquisto della partecipazione in una società cooperativa rientri nell’alveo dei tipi societari enucleati dall’art. 3 T.U.S.P., benché - come è stato osservato dalla giurisprudenza contabile - l’istituto della comunità energetica rinnovabile si iscriva nella logica del terzo settore e coinvolga il tema dei beni comuni (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per le Marche, del. n. 120/2024/PASP; Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Lombardia, del. n. 137/2023/PASP).

Oltre al vincolo tipologico di cui all'art. 3 T.U.S.P., il Legislatore ha introdotto un vincolo cd. finalistico per le partecipazioni societarie degli enti pubblici, declinato come *“vincolo di scopo pubblico”* e *“vincolo di attività”* (cfr. Corte cost., sent. n. 86/2022).

Quanto al primo aspetto (vincolo di scopo), il comma 1 dell'art. 4 T.U.S.P., rubricato *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*, stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*; con riferimento al secondo aspetto (vincolo di attività), invece, il comma 2 dello stesso art. 4 dispone che, *“nei limiti di cui al comma 1”*, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: *a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza.*

A chiusura del sistema appena delineato, poi, il successivo art. 5, comma 1, T.U.S.P. prevede un obbligo di motivazione analitica con riferimento alla necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al richiamato art. 4 T.U.S.P.

Ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., dunque, questa Sezione è chiamata a verificare che la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 23.07.2025 contenga una motivazione analitica in ordine alla necessità della società cooperativa in questione (C.E.R. Gesuiti Società cooperativa) per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente *ex art. 4* del medesimo T.U.S.P.

Più nel dettaglio, la verifica del rispetto delle condizioni fissate dal citato art. 4 T.U.S.P. si incentra, per un verso, sull'analisi delle finalità perseguite dalla C.E.R. Gesuiti Società Cooperativa (a cui il Comune di Melpignano intende aderire) e delle attività esercitate dalla medesima società ai sensi degli artt. 3 e 4 del relativo Statuto; per altro verso, sulla valutazione dell'indispensabilità della partecipazione societaria per il conseguimento delle finalità istituzionali dello stesso Comune di Melpignano.

Quanto al primo aspetto, l'art. 3 dello Statuto stabilisce che la suddetta Cooperativa, senza fine di lucro:

- ha lo scopo di operare quale *"comunità energetica rinnovabile"*, autonoma e con una partecipazione aperta e volontaria, con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari o scopi lucrativi (ai sensi dell'art.2247 c.c.) perseguibili solo in via secondaria;
- deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, rispettando il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e senza fini di speculazione private. Per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci;
- si prefigge di attuare uno scambio mutualistico plurimo con i propri soci, secondo i criteri di cui all'art. 2513 c.c., prevedendo lo svolgimento delle proprie attività prevalentemente in favore dei soci o utenti di beni o servizi, nonché l'apporto, nello svolgimento delle proprie attività, di beni o servizi da parte dei soci, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

Il successivo art. 4 elenca le attività esercitate dalla società cooperativa, prevalentemente in favore dei propri soci, al fine di *"raggiungere lo scopo mutualistico"*. In dettaglio, vi rientrano le attività descritte nei seguenti termini:

- a) produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante impianti di proprietà o comunque nella disponibilità e sotto il controllo della Società; organizzare la condivisione dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società ovvero nella disponibilità e sotto il controllo della Società (ai sensi del d. lgs. n. 199/2021 e del Decreto MASE n. 414 del 7.12.2023, delle varie deliberazioni ARERA ad oggi vigenti e loro ss.mm., incluse le Regole Operative G.S.E. emesse in attuazione del citato D.M. n. 414/2023), anche nell'ambito di aree sottese a cabine primarie differenti; consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica da fonte rinnovabile;
- b) gestire i rapporti con il G.S.E.;
- c) monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;
- e) ripartire i benefici economici tra i soci;
- f) accedere ai mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
- g) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- h) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile, promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- i) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- j) acquisire la disponibilità di superfici o aree per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili o per esercitare una delle precedenti attività su beni immobili altrui;

- k) promuovere interventi integrati di domotica, di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, servizi ancillari e di flessibilità;
- l) offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a favorire l'utilizzo, la gestione e la manutenzione collettiva dei veicoli; promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli;
- m) sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia e la riduzione del numero di veicoli circolanti e in sosta, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato (es. *car sharing*);
- n) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei soci;
- o) promuovere campagne di *crowdfunding* nel rispetto della normativa vigente.

Altresì, l'art. 4 dello Statuto dispone che:

- *“la CER potrà costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione presenterà istanze di incentivi separate agli enti preposti. La stessa CER potrà anche fare parte di altre CER”;*
- *“la Cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi al fine di ideare, sperimentare e commercializzare prodotti e servizi ad impatto sociale, culturale ed ambientale: la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale; l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee; la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti*

Energetiche Rinnovabili (F.E.R.); la promozione dell'attività della Cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi, sia con enti privati che pubblici, per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Cooperativa; l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica; la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti”;

- *“la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti locali. assumere servizi inerenti all'oggetto sociale; b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata e di altre società cooperative o consortili ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa; d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito”;*
- *“la Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. n. 385 del 1.9.1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale”;*
- *“la Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quindi ammettere soci sovventori. La Cooperativa, quindi, potrà emettere gli strumenti finanziari con deliberazione di assemblea straordinaria: emettere*

azioni nominative in favore dei soci sovventori, titoli di debito, privi di diritti amministrativi, a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile".

Tanto considerato, si osserva preliminarmente che la produzione di energia da fonti rinnovabili – definita in giurisprudenza come attività d’interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242) – nonché la condivisione, l’accumulo, la vendita dell’energia e le altre attività connesse indicate dallo Statuto della C.E.R. Gesuiti società cooperativa appaiono tendenzialmente in linea con le attività tipicamente esercitate dalle comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

Ai fini della verifica di cui all’art. 4 del T.U.S.P. occorre dunque vagliare:

- per un verso, se la partecipazione societaria sia indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente;
- per altro verso, se l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le ulteriori attività connesse, svolte dalla C.E.R. Gesuiti Società cooperativa, siano suscettibili di essere ricondotte tra le attività che, a norma del medesimo art. 4, comma 2, T.U.S.P., possono costituire l’oggetto sociale di società costituite o partecipate da enti locali.

In particolare, con riferimento a tale ultimo profilo si evidenzia che - in disparte le ipotesi di cui al citato art. 4, comma 2, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)*, le quali, all’evidenza, non attengono all’oggetto sociale della società in questione - deve indagarsi se l’attività che il Comune di Melpignano si propone di svolgere attraverso la partecipazione societaria possa rientrare nella attività di produzione di un servizio di interesse generale (di cui alla lett. *a* dell’art. 4, comma 2, T.U.S.P.), alla luce della definizione di servizio di interesse generale contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. *h)*, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Tale disposizione definisce i “*servizi di interesse generale*” come quelle “*attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che*

le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Questi ultimi, inoltre, sono definiti come "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato" (art. 2, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 175/2016).

Alla luce della definizione appena riferita, si ritiene che la ricorrenza del presupposto dello specifico oggetto sociale prescritto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2, T.U.S.P. e dell'art. 2, comma 1, lett. h) ed i), T.U.S.P. può dirsi conseguita allorché l'ente locale - nella motivazione del proprio atto deliberativo - dimostri che *"si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del d.lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento"* (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per la Lombardia, del. n. 201/2017/PAR).

Sotto tale profilo, la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 illustra quanto segue:

- a) *"la cooperativa avrà finalità prevalentemente mutualistiche e perseguirà per statuto lo scopo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile tra i soci, senza esporre l'Amministrazione Comunale a un significativo rischio d'impresa";*
- b) *"la produzione di energia derivante dai soggetti producer, come evidenziato dal progetto di fattibilità della Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa, consentirà un risparmio sul costo dell'energia elettrica per tutti coloro che attiveranno impianti di produzione di energia rinnovabile e la possibilità di una redistribuzione dell'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri bisogni anche ai soggetti meri consumer, non in grado di produrre energia, venendo incontro alle situazioni di povertà energetica".*

In relazione all'indispensabilità della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali (che deve essere individuata sotto il duplice profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative e della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della finalità istituzionale dell'ente pubblico), la giurisprudenza contabile ha chiarito che *«per la comunità energetica rinnovabile sussiste un principio di “libertà della forma”, coniato dalla legislazione europea e da quella nazionale, potendosi potenzialmente assumere qualsiasi “veste giuridica”, purché abbia il carattere dell'autonomia (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2011), o diversa “tipologia”, tra quelle consentite dall'art. 3, comma 1, Tusp»* (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Veneto, del. n. 128/2025/PASP).

La scelta della società cooperativa risulta, nel caso di specie, privilegiata dal Comune di Melpignano (v. deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025), sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- tale opzione è considerata *“una forma particolarmente adeguata al raggiungimento delle finalità per cui la normativa incentiva la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e in sintonia con la volontà dell'Amministrazione Comunale di sostenere attività che producano effetti benefici anche sull'ambiente e sul contesto sociale”*;
- *“la disciplina della cooperativa, rispetto ad altre forme sociali, consentirà alla comunità energetica rinnovabile di operare in termini di autonomia giuridica e patrimoniale, senza esporre a responsabilità patrimoniale i suoi amministratori”*.

In ragione di quanto innanzi, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, si ritiene che l'adesione del Comune di Melpignano alla società C.E.R. Gesuiti società cooperativa sia conforme alle previsioni dell'art. 4, commi 1 e 2, T.U.S.P..

3.3. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1, T.U.S.P.).

La scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. artt. 81, 97 e 119 Cost.; L. 24 dicembre 2012, n. 243).

In questa prospettiva, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, T.U.S.P., grava sul soggetto istante l'onere di motivazione analitica in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Sul punto si richiama la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che *«le valutazioni circa “la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria” dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti»*. In particolare, sempre secondo la medesima deliberazione, la sostenibilità finanziaria, sotto il profilo oggettivo, *«si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale»*. A tal fine, le Sezioni Riunite hanno suggerito lo *«sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire. Trattasi di uno strumento di programmazione sia strategica sia finanziaria che persegue la finalità di supportare le analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria concernenti investimenti complessi e di durata pluriennale, consistenti tanto in nuove iniziative imprenditoriali (start-up) quanto in acquisizioni di realtà esistenti o nella loro espansione»*.

Sotto il profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione deve essere dimostrata, tra l'altro, dando *«conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio [...]»*. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per il Veneto, del. n. 128/2025/PASP).

La valutazione della convenienza economica dell'operazione implica, invece, la considerazione sia dell'efficacia della soluzione individuata rispetto alle esigenze e agli scopi dell'ente sia del corretto impiego delle risorse pubbliche anche rispetto ad una eventuale maggiore proficuità di usi alternativi (efficienza ed economicità dell'azione amministrativa).

Con riferimento ai profili appena evidenziati si rileva quanto segue.

Nella deliberazione n. 22 del 23.07.2025, nella specie adottata dal Comune di Melpignano, si precisa che:

- a) *“l'Amministrazione, in linea con le indicazioni normative, non intende assumere partecipazioni di maggioranza all'interno della compagine sociale, bensì semplicemente alcune quote di minoranza, per il modico esborso di € 100,00 (cento/00), che non espone l'Amministrazione Comunale a impegni gravosi sotto il profilo finanziario”;*
- b) *si tiene conto “dell'analisi economica per il Comune di Melpignano con riferimento al consumo di energia ed alla produzione, nonché all'energia condivisa che genera l'incentivo, come si evince dallo Studio di fattibilità per configurazione CER Melpignano di cui alla suddetta proposta della CER Gesuiti Prot. n. 3057 del 2 maggio 2025, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale”;*
- c) *“l'energia condivisa consentirà alla comunità energetica rinnovabile di percepire per vent'anni gli incentivi di legge, che in base allo studio di fattibilità della comunità medesima risultano sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della cooperativa”;*

- d) *“lo studio di fattibilità della Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa ha previsto di ridurre al massimo i costi gestionali della cooperativa e di non effettuare investimenti di carattere finanziario, bensì di supportare gli aderenti alla cooperativa nella presentazione delle domande di cofinanziamento, ai sensi del su citato Decreto CACER in modo da realizzare quanti più impianti di produzione di energia rinnovabile possibile, e di contribuire a favorire la condivisione dell'energia rinnovabile che sarà prodotta dagli aderenti alla comunità medesima”*;
- e) la scelta di aderire alla C.E.R. Gesuiti Società Cooperativa non solo è *“compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*, ma costituisce anche *“attuazione diretta dei suddetti principi, nel pieno rispetto dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a differenza di quanto potrebbe essere invece una gestione delle esigenze energetiche pubbliche totalmente a carico dell'amministrazione e degli uffici comunali, visto il gravoso carico di incombenze ed azioni da svolgere”*.

In proposito si rileva preliminarmente che nella suddetta deliberazione si richiama, quale parte integrante e sostanziale della medesima, lo *“Studio di fattibilità per configurazione CER Melpignano di cui alla [...] proposta della CER Gesuiti Prot. n. 3057 del 2 maggio 2025”*; tuttavia, tale ultima proposta non sembra essere stata formalmente allegata alla nota prot. CDC n. 4039 del 18.08.2025 con cui il Comune di Melpignano ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la documentazione relativa all'operazione societaria scrutinata in questa sede. Come anticipato, infatti, l'anzidetta documentazione comprende:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.07.2025 avente ad oggetto *“Approvazione della proposta di adesione come socio Consumatore alla Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa e costituzione della configurazione autonoma di autoconsumo CER Melpignano”*;
- l'Atto costitutivo e lo Statuto della società denominata *“Comunità Energetica Rinnovabile Gesuiti Società Cooperativa”* nonché il verbale di

Assemblea Straordinaria della C.E.R. Gesuiti Società Cooperativa del 23.09.2024 (Rep. n. 39.220; Racc. n. 23.832);

- il file pdf. denominato *"20250512_Stud fatt Melpignano consumatore rev. 1"*, recante, quale contenuto, la nota - a firma della C.E.R. Gesuiti Società cooperativa - con oggetto *"Riscontro comunicazione Comune di Melpignano Prot. n. 1419 del 27 febbraio 2025, in qualità di socio consumatore"*, datata 30 aprile 2025;
- il documento denominato *"Regolamento Comunità Energetica Rinnovabile (CER) GESUITI Società Cooperativa"*, allegato alla suddetta nota, avente ad oggetto il *"Regolamento per destinare gli importi dei contributi economici generati dalla condivisione dell'energia, dalla restituzione delle componenti tariffarie e, ove applicabile, dalla cessione di energia da fonte rinnovabile, in conformità alle Regole Operative GSE, redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 dicembre 2023 n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'Allegato 1 – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"*.

Tanto premesso, si osserva che - a fronte dell'impegno finanziario poc'anzi descritto - né la deliberazione n. 22 del 23.07.2025 né gli allegati trasmessi consentono di cogliere gli elementi necessari per la valutazione richiesta dall'art. 5, comma 1, T.U.S.P.. La documentazione prodotta risulta, infatti, carente sia con riguardo alla completezza delle informazioni fornite (che non delineano compiutamente l'operazione societaria deliberata) sia con riferimento all'adequatezza dell'approfondimento, valutato in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione stessa, consistente - si ribadisce - nell'adesione del Comune di Melpignano alla C.E.R. Gesuiti Società cooperativa, *"come socio consumatore, al fine di avviare l'iter per la creazione di una nuova configurazione (sottesa alla cabina primaria n. AC001E00116)"*.

Al riguardo si deve considerare che, in disparte le generiche informazioni riguardanti la natura giuridica e il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili, la nota - a firma della C.E.R. Gesuiti Società cooperativa - con oggetto *"Riscontro comunicazione Comune di Melpignano Prot. n. 1419 del 27 febbraio*

2025, in qualità di socio consumatore”, datata 30 aprile 2025 si limita a illustrare quanto segue:

- *“il Comune di Melpignano con l’ingresso nella CER Gesuiti si fa promotore iniziale di un processo di adesione dei vari soggetti consumatori e produttori del territorio al fine di consentire a tutti di fruire dei benefici che la legge riconosce alle Comunità Energetiche e che richiedono come prerequisito che si abbia almeno un consumatore e un impianto di produzione FER”;*
- *“CER Gesuiti mette a disposizione di ciascuna configurazione una piattaforma software per il calcolo della quantità di energia oggetto dell’autoconsumo diffuso e del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata, erogato dal GSE”;*
- *“l’adesione alla CER Gesuiti comporta il solo costo di € 100,00 come quota di adesione una tantum”;*
- *“il Referente della configurazione già attiva presso il GSE (cabina primaria n. AC001E00091) è il socio IAS Energy, che si occupa altresì della gestione della parte amministrativa e tecnica della CER, del coordinamento delle attività di conduzione e/o manutenzione impianti, della gestione energetica così come sancito dall’atto costitutivo, statuto e regolamento interno. La data di costituzione della C.E.R., 11 maggio 2024, precede la messa in esercizio degli impianti nella disponibilità della stessa CER, ai sensi del decreto del 7 dicembre 2024”;*
- *“CER Gesuiti ha un accordo di programma con la INNOVATION Società Cooperativa [...], di collaborazione per la promozione, lo sviluppo e la gestione della configurazione di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER), in particolare nell’area sottesa alla cabina primaria prima citata”;*
- *“la configurazione di autoconsumo da creare all’interno della Comunità Energetica CER Gesuiti avrà come obiettivi:*
 - 1) equilibrio tra produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, agri-voltaico) e consumi di energia pulita;*
 - 2) sviluppo locale, sostenibile e innovativo*
 - 3) riduzione della povertà energetica*

4) incremento dell'efficienza dei consumi tradizionali

5) introduzione di nuovi modelli produttivi (coniugando tecnologia avanzata e vocazione artigianale e agricola dei territori)

Nel seguito si riportano i passi necessari a conseguire i suddetti obiettivi:

- Realizzare la configurazione relativa alla cabina primaria sopra citata mediante l'adesione di almeno un socio produttore insieme al Comune di Melpignano come socio consumatore.
- Svolgere ogni attività di promozione, di pubblicità, di informativa e di evidenza pubblica al fine di raccogliere adesione di consumatori e produttori perché si attivi la configurazione, con tutti i benefici sopra elencati e le loro ricadute sul territorio.
- Procedere con la presentazione dell'istanza (a cura del Referente) per avviare l'effettivo servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica autoconsumata al GSE”;
- «il beneficio economico in conto esercizio, maturato grazie alla condivisione dell'energia, si traduce per le utenze pubbliche e consumatori privati “svantaggiati” in un risparmio sulla bolletta in termini di riduzione della componente energetica fino al 40% (in funzione dei kWh consumati) e per tutti gli altri consumatori, fino al 30%. Dello stesso beneficio si avrà evidenza annualmente a mezzo operazione di conguagli, riparto, versamento degli incentivi GSE da parte della CER».

Alla luce delle considerazioni appena esposte, la suddetta nota del 30 aprile 2025 ha concluso nel senso che “il Comune di Melpignano mette a disposizione della CER Gesuiti i POD elencati sotto, presentando istanza di adesione alla CER Gesuiti come primo consumatore della configurazione che andrà a crearsi, appena si avrà la disponibilità di un socio produttore FER. Al fine di dare seguito all'impegno da parte del Comune alla promozione e diffusione dell'iniziativa, la IAS Energy con il patrocinio e la supervisione dell'Ente, si rende disponibile ad organizzare riunioni dedicate con i cittadini e le aziende”.

Tanto considerato, è di tutta evidenza come la deliberazione consiliare del Comune di Melpignano, oggetto dell'odierno esame, risulti – in concreto - priva di un vero e proprio *Business Plan* o di altri documenti similari di analisi di

fattibilità, limitandosi a rinviare ad uno studio di fattibilità del quale vengono illustrati solo elementi conoscitivi non esaustivi, fatte salve considerazioni di carattere meramente generale.

A tale riguardo si rammenta che il *Business Plan* (o altro documento equipollente), deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: in particolare, nel caso di acquisto di partecipazioni, occorre fornire un quadro della società, in cui si vuole investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi; nel caso di nuova iniziativa è necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per le Marche, del. n. 120/2024/PASP).

Sulla base delle proiezioni del *Business Plan* devono poi essere sviluppate *“le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”)”*. In particolare, *“l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto)”* (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Secondo la giurisprudenza contabile, le previsioni del *Business Plan* devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari.

Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale (*"break even point"*) in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati. Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del *Business Plan* possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

La carenza di puntuali informazioni sulle prospettive della società, relativamente alla gestione economico-patrimoniale, alle spese di funzionamento e agli obiettivi di efficienza gestionale ed amministrativa, rappresenta - a parere di questa Sezione - una significativa criticità, impedendo, di fatto, il vaglio della sostenibilità e della convenienza economica dell'operazione.

Si ritiene, altresì, che il Comune di Melpignano non abbia sufficientemente dimostrato la capacità della società cooperativa di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, né fornito adeguati elementi circa l'evoluzione prospettica della stessa.

Ebbene, la presenza delle criticità innanzi evidenziate nonché l'assenza di un vero e proprio piano economico-finanziario o, comunque, di documentazione equivalente, che consenta di reperire *aliunde* gli elementi da valutare (in termini di completezza e adeguatezza), non consente a questa Sezione di effettuare alcun esame effettivo circa *"le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria"* né di *"dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"* (art. 5, comma 1, T.U.S.P.).

La Sezione si limita, dunque, a prendere atto della carenza rilevata, rammentando all'Amministrazione istante la necessità, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, T.U.S.P., che l'atto deliberativo della partecipazione societaria contenga una analitica motivazione in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Nonostante l'esiguità dell'impegno finanziario rappresentato, si raccomanda all'ente di vigilare affinché le condizioni che garantiscono la sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione societaria siano effettivamente perseguite nonché assicurare costantemente che sia garantita la neutralità finanziaria dell'operazione medesima sugli equilibri di bilancio.

3.4. Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla “compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese” (art. 5, comma 2, T.U.S.P.).

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 dispone che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La predetta compatibilità deve essere supportata, da parte dell'Amministrazione, da un'adeguata attività istruttoria, volta ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 142/2018).

Ciò posto, in relazione al caso in esame si rileva che, nella deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025, l'Amministrazione comunale ricostruisce puntualmente il contesto normativo - di matrice unionale e nazionale - in tema di efficientamento energetico e investimento in fonti di energia rinnovabile. In particolare, il riferimento è alla direttiva UE 2018/2001 Red II, alla direttiva UE 2019/944, al d. lgs. 30 dicembre 2019, n. 162, al d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e al d. lgs. 8 novembre 2021, n. 210.

Alla luce di quanto innanzi la Sezione ritiene che la suddetta deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025 sia conforme al disposto dell'art. 5, comma 2, T.U.S.P.

3.5. Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, T.U.S.P. risulta adempiuto l'obbligo di sottoposizione a consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo in

questa sede esaminato. In dettaglio, la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune è stata effettuata per 15 (quindici) giorni dal 25 giugno 2025 all'11 luglio 2025.

4. Conclusioni.

In conclusione, a fronte di quanto innanzi rilevato e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 148-bis, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 20 del T.U.S.P., la Sezione rileva la non piena conformità del provvedimento consiliare e dell'operazione societaria in argomento alle norme del d. lgs. n. 175/2016, in conseguenza della carenza di puntuali informazioni in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta del Comune di Melpignano di aderire all'organismo societario C.E.R. Gesuiti Società cooperativa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, T.U.S.P..

Come già evidenziato, infatti, pur considerando l'esiguità dell'impegno finanziario rappresentato dall'ente locale, la rilevata carenza informativa non consente a questa Sezione di vagliare compiutamente la sostenibilità e la convenienza economica dell'operazione posta in essere dal Comune di Melpignano con la deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025.

Ciò posto, si rammenta – in generale - che la costituzione di nuove società o l'acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali deve ritenersi fortemente circoscritta ad esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con i principi dettati dallo stesso T.U.S.P., con particolare riguardo *“all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”* (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016).

PQM

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, rende in senso parzialmente negativo, nei termini di cui in motivazione, il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art.11 della l. 5

agosto 2022, n.118, richiesto in data 28 maggio 2024, sulla deliberazione di C.C. n. 22 del 23.07.2025, relativa all'operazione societaria consistente nell'adesione del Comune di Melpignano, in qualità di socio consumatore, alla C.E.R. Gesuiti Società cooperativa, per la creazione della nuova configurazione autonoma di autoconsumo CER Melpignano.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Melpignano (LE), in qualità di rappresentante dell'Ente, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Al Comune di Melpignano (LE) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, secondo periodo, del T.U.S.P..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.

Il Magistrato Relatore

F.to Benedetta CIVILLA

La Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 17 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI